SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA —

N. 966

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASOLI, ACONE e MANCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1988

Norme in materia di delitti contro la famiglia e nuova disciplina del reato di incesto

Onorevoli Senatori. – Con precedente disegno di legge era stata proposta l'abrogazione dell'articolo 564 del codice penale allo scopo di eliminare con sollecitudine gli effetti di una norma anacronistica ed ipocrita che subordina la punibilità di un fatto moralmente e socialmente riprovevole al verificarsi del «pubblico scandalo»; cioè di un accadimento estrinseco all'azione ed all'evento, che ontologicamente ne lascia immutata la negativa rilevanza, perchè è il fatto in sè che suscita riprovazione e disgusto e che turba l'equilibrio della famiglia, sia essa legittima o naturale.

L'abrogazione dell'articolo 564 consente altresì di affrontare il problema più compiutamente e cioè di verificare se l'incesto (vi sia o no pubblico scandalo) debba essere depenalizzato ovvero considerato di per sè fatto-reato; di valutare, in questa seconda eventualità, quale deve essere l'ambito della punibilità tenendo conto di ipotesi graduate, in relazione al diverso grado di turbamento morale e sociale che provocano le singole fattispecie, e tenendo altresì conto che l'interesse giuridico alla tutela del bene in oggetto non si esaurisce nell'ambito della famiglia legittima, perchè altre forme di convivenza, giuridicamente rilevanti, possono dar luogo a vincoli di parentela *iure sanguinis* non meno apprezzabili e non meno meritevoli di protezione giuridica.

Con questo disegno di legge, risolto affermativamente il quesito della rilevanza penale dell'incesto come tale, al di fuori di qualsiasi

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

estrinseca condizione di pubblicità, si provvede in primo luogo ad una diversa collocazione sistematica del delitto, sostituendo la rubrica del capo I del titolo XI del codice penale, che appare sistematicamente non corretta, alla luce di una moderna concezione della famiglia che non esclude quella di fatto o naturale accanto a quella legittima.

L'incesto pertanto viene inserito nel titolo XI dopo la bigamia e l'induzione al matrimonio mediante inganno, come articolo 558-bis, essendo un reato contro la società familiare, capace di turbarne la funzione e l'equilibrata gestione.

La norma contempla come reato l'incesto commesso con un discendente minore degli anni diciotto, o incapace, nonchè, come ipotesi meno grave, con un fratello o una sorella o con un affine in linea retta, del pari minori degli anni diciotto, o incapaci. Si è ritenuto opportuno attribuire tutela soltanto ai minori degli anni diciotto o agli incapaci, sul presupposto che il rapporto di dipendenza psicologica ed economica del figlio minorenne, o incapace, nei confronti del genitore favorisca la soggezione ed il condizionamento che, pur non essendo equiparabili a quelli derivanti dalla violenza, rendono realizzabile la consumazione del reato.

Oltre questo limite non è stato ritenuto meritevole di tutela penale il rapporto incestuoso, presupponendosi che l'autonomia giuridica e sociale raggiunta dal maggiorenne capace collochi il fatto fuori dello schema familiare rilevante e consenta una scelta libera e cosciente.

Il rapporto tra collaterali ed affini in linea retta (minori o incapaci), pur essendo socialmente meno grave e riprovevole, è tuttavia suscettivo di arrecare turbamento alla società familiare.

Per tale motivo, sia pure come ipotesi attenuata, si è ritenuto opportuno sanzionarla penalmente. Con l'articolo 558-ter è stato espressamente stabilito che la parentela naturale è equiparata a quella derivante dal rapporto matrimoniale, non potendosi escludere dalla fattispecie delittuosa fatti che provocano lesione di interessi analoghi.

Con l'articolo 2 si prevede l'abrogazione non solo dell'articolo 564, ma anche dell'articolo 565, che contempla «attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica», e che non appare meritevole di tutela, anche per la difficoltà di individuare una morale familiare socialmente rilevante, nel contesto culturale attuale e tale da assurgere a bene giuridicamente protetto con sanzione penale.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame si propone di dare un nuovo assetto al regime familiare nel rispetto delle esigenze dettate dalla cultura e dal costume del nostro tempo. Ma soprattutto si propone di sollecitare una discussione costruttiva che dovrà eliminare ciò che di anacronistico sopravvive in un settore così delicato della nostra normativa penale.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel titolo XI del libro secondo del codice penale la rubrica del capo I è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro la famiglia».

Art. 2.

1. Il capo II del titolo XI del libro secondo del codice penale è soppresso.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 558 del codice penale sono aggiunti i seguenti:

«Art. 558-bis. – (Incesto) – Chiunque commette incesto con un discendente minore degli anni diciotto, o incapace di intendere e di volere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso nei confronti di un fratello o di una sorella o di un affine in linea retta, minore degli anni diciotto, o incapace di intendere e di volere, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

La pena è aumentata nel caso di relazione incestuosa.

La condanna pronunciata contro il genitore comporta la pedita della potestà spettante al medesimo.

Art. 558-ter. – (Parentela naturale) – Agli effetti del precedente articolo la parentela naturale è equiparata a quella derivante dal rapporto matrimoniale».